

 **EUROPEAN<sup>®</sup>  
BROKERS**  
ASSICURAZIONI



AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
PIAZZA MARINA, 4  
00195 - ROMA  
P.I. 07281771001

**RCTPRODOTTI**

**CIG \_\_\_\_\_**

**CUI \_\_\_\_\_**

**Stabilimento Castellamare di Stabia**

<b>LA COMPAGNIA</b>	

<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	
Dalle ore 24 della data di sottoscrizione del contratto	24 mesi

## CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società/Assicuratori	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	La <b>European Broker Srl.</b> al quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio lordo	La somma, compresi tutti gli oneri fiscali, le imposte e la remunerazione del Broker, dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico Contratto di assicurazione (art. 1911 cc)
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Richiesta di risarcimento	La comunicazione con la quale il terzo notifica all'assicurato di ritenerlo responsabile dei danni cagionati da un fatto previsto dalla polizza, oppure avanza formale richiesta per tali danni. Ai fini di questa assicurazione tutte le comunicazioni e richieste derivanti da unico evento o da una stessa causa sono considerate come un'unica richiesta di risarcimento.
Danno	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose
Cose	Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato

**ATTIVITÀ E DESCRIZIONE DEL RISCHIO (a titolo esemplificativo ma non limitativo)**

**Stabilimento militare** a Via Giuseppe Cosenza 22 - 80053 Castellammare Di Stabia (NA)

Ove si attua la produzione di Cordame e manufatti per attrezzatura navale.

**CLAUSOLA MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

---

***SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA***

## SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1 – VARIAZIONI DEL RISCHIO E RELATIVE DICHIARAZIONI - BUONAFEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati e siano state rilasciate in buona fede.

### ART. 2 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 3 – REVISIONE DEL PREZZO

Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell'Art. 1 - "*Variazioni del rischio e relative dichiarazioni*", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società, per i sinistri non ancora pagati il tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 150%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 36/2023, la revisione del prezzo. Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all'art. 7 "*Pagamento del premio e decorrenza della garanzia*".

La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell'Art.1 - "*Variazioni del rischio e relative dichiarazioni*" sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.

### ART. 4 - RECESSO

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito

indicate. Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze: le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all'art.3 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

Recesso per diminuzione del rischio: dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 3 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Recesso annuale: il Contraente e l'Impresa hanno la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.

#### **ART. 5 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Si precisa che nel caso di esistenza di altre assicurazioni stipulate dal Contraente o da altri per suo conto, sugli stessi beni e/o per gli stessi rischi, la presente polizza risulterà operante per tutto quanto non indennizzato da tali altre assicurazioni.

#### **ART. 6 – EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

Il contratto ha durata di 24 mesi dalle ore 24:00 del ..... e scade alle ore 24:00 del ..... con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal ..... al ..... e successivamente, sarà da corrispondere al ..... di ogni annualità.

A patto che non si sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente da inoltrarsi alla Società entro 20 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 10 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo.

Le Parti inoltre hanno la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia, mediante PEC, inviata almeno 120 giorni prima della data di scadenza.

Si conviene infine che alla scadenza del contratto o in caso di rescissione per sinistro, al Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di almeno 180 giorni, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

#### **ART. 7 – PAGAMENTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60<sup>mo</sup> giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60<sup>mo</sup> giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall'art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. "Decreto Fiscale 2012") e smeì il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

#### **ART. 8 - INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ☒ Data di accadimento;
- ☒ Numerazione attribuita alla pratica;

- ☒ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ☒ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ☒ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ☒ sinistri senza seguito;
- ☒ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

#### **ART. 9 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **ART. 10 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **ART.11 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli Incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante, un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

#### **ART. 12 - COASSICURAZIONE E DELEGA (SE APPLICABILE)**

In deroga all'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### **ART. 13 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 14- FORO COMPETENTE**

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

#### **ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 16 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

#### **ART. 17 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una sola delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse si devono interpretare in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

#### **ART. 18 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione tra Società e Contraente deve avvenire per iscritto, a mezzo PEC, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax.

## **ART. 19 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1 In ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la Stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'Intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
- 2 In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra le parti, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. alle Parti inadempienti.
- 3 L'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento di una delle parti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

## **ART. 20 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo European Brokers Assicurazioni Srl con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti al presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- ☒ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- ☒ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- ☒ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ☒ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- ☒ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- ☒ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
- ☒ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- ☒ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- ☒ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei

- sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- ⊞ la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
  - ⊞ il Broker comunicherà inoltre tramite PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
  - ⊞ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
  - ⊞ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
  - ⊞ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
  - ⊞ La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

*Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 1% calcolate sui premi imponibili.*

#### **ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PRODOTTI**

### **ART. 2.1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore -dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione comprende altresì, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia comprende, inoltre, ferme tutte le condizioni e le esclusioni di polizza, le estensioni di garanzia relative a:

- ⊖ Inquinamento accidentale da prodotto responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivante da guasto o rottura accidentali dei prodotti descritti in polizza. Sono comunque escluse multe, ammende e penali da chiunque sostenute.
- ⊖ Danni da incendio responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza.

### **ART. 2.2 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) Derivanti da impiego di macchinari od impianti condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non imposte dalla legge;
- c) Da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) Alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da questi utilizzati;
- e) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati in conseguenza di: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, Giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo che sia suscettibile di sfruttamento economico;
- f) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle Atomiche;
- g) Da furto, truffa, appropriazione indebita, estorsione e rapina;
- h) Derivanti:
  - Da stillicidio;
  - Da attività esercitate nei fabbricati, salvo quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;

- Rigurgito di fogna;
  - Dispersione di acqua.
- i) Fisici, conseguenti alla produzione, distribuzione, vendita o al consumo di tabacco o prodotti contenenti tabacco;
- j) Direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica Convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori - ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- k) Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in Occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle Opere provvisorie adottate;
- l) Derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale.
- m) Derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (ogm), quali:
- ☒ organismi, microrganismi o cellule, o gli organismi, microrganismi, cellule o organelli dai quali sono stati derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;
  - ☒ tutte le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione, o le unità biologiche o molecolari con potenziale di auto replicazione dai quali sono derivati, che sono stati sottoposti ad un processo di ingegneria genetica che è risultato in un mutamento genetico;

Nell'eventualità che la definizione di ogm o mutazione genetica ai sensi delle leggi in materia di ingegneria genetica di qualsiasi stato, territorio o giurisdizione dove avvenga il sinistro sia più ampia di quella che precede, allora tale definizione più ampia sarà considerata parte integrante della presente esclusione;

- n) Attribuibili a qualsiasi fattore connesso direttamente o indirettamente all'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio.
- La compagnia non avrà alcun obbligo di difendere il contraente in alcun giudizio connesso con qualsiasi danno da campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio. La presente esclusione si applica a prescindere da quando il sinistro sia occorso o è stato notificato e a prescindere da quando l'esposizione a qualsiasi campo elettromagnetico e/o onde a frequenza radio sia avvenuta.
- o) Derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
- p) Derivanti dalla responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- q) Derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione all'amianto o a prodotti contenenti amianto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;
- r) Di qualsiasi natura, derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi a qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.
- Ai fini della presente esclusione, per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva:

L'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in collegamento con qualsiasi organizzazione/i o governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione del terrorismo o che in qualsiasi modo siano in relazione con un qualsiasi atto di terrorismo. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o Non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;

- t) Direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.
- u) Da detenzione o impiego di esplosivi;
- v) Causati da qualsiasi reale o presunta sostanza in qualsiasi forma emessa o prodotta attraverso l'uso di apparecchi per saldare o simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio; nonché da ogni altra sostanza usata insieme ad apparecchi per saldare o Simili, barre per saldatura o macchine ossitaglio;
- w) w) derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (aids);
- x) Derivanti da qualsiasi attività in ambito minerario;
- y) Derivanti dall'utilizzo o somministrazione di emoderivati;
- z) derivanti da qualsiasi tipo di responsabilità civile contrattuale;
- aa) patrimoniali puri;
- bb) derivanti da utilizzo, proprietà, detenzione e/o gestione di imbarcazioni e natanti.

Sono esclusi inoltre:

- 1) a danni derivanti da difetti, eventi o circostanze conosciuti dall'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione;
- 2) i costi e le spese per il ritiro o il rimpiazzo del prodotto o di sue parti dal mercato; le eventuali spese di smontaggio e rimontaggio o sostituzione del prodotto, o di sue parti; le spese di riparazione e controvalore del prodotto;
- 3) spese da chiunque sostenute per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla compagnia;
- 4) danni:
  - a. derivanti dalla progettazione o costruzione, produzione o consegna di aeromobili o parti destinate ad essere utilizzate per la costruzione di aeromobili o ad essere incorporate in aeromobili;
  - b. derivanti da attività (p.es. assemblaggio, servizi, ispezioni, revisione, riparazioni, trasporto) riguardanti aeromobili o parti di aeromobili; sia che riguardino i beni e i passeggeri trasportati, sia che siano comunque cagionati da aeromobili.
- 5) danni ad opere eseguite o beni forniti dall'assicurato (o da terzi in nome dell'assicurato o per suo conto) e che siano la conseguenza di tale esecuzione o fornitura;

- 6) danni derivanti da non conformità legale dei beni forniti o dei servizi resi (es. violazione di marchi e brevetti, copyright, diritti personali, delle norme sulla concorrenza e pubblicità).
- 7) danni e perdite derivanti dal mancato utilizzo di beni o servizi a causa del difetto o della mancanza di altri beni o servizi da utilizzarsi in congiunzione con i primi;
- 8) danni derivanti dalla deliberata inosservanza di norma di legge o di istruzioni o disposizioni impartite da un superiore;
- 9) I danni derivanti dal possesso di prodotti nocivi, quando la nocività o avrebbe dovuto essere nota all'assicurato all'inizio del periodo di assicurazione o qualora tali prodotti siano stati venduti dopo che l'assicurato è venuto a conoscenza della loro nocività;  
la presente esclusione non si applica quando il prodotto nocivo viene consapevolmente utilizzato in considerazione degli effetti positivi che tale utilizzo può comunque avere. Restano in ogni caso esclusi i danni da amianto e biofenile polialogenato.
- 10) danni derivanti da utilizzo, proprietà, detenzione e/o gestione di imbarcazioni e natanti
- 11) danni derivanti da esportazione diretta/indiretta od occulta in USA e CANADA;
- 12) danni derivanti da inefficacia del prodotto (o di parte di esso) nel soddisfare gli scopi per i quali è stato progettato o per funzionare secondo quanto specificato o garantito, fermo l'onere della prova a carico dell'Assicurato.
- 13) direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da *pandemie o epidemie*. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall' Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano.
- 14) esclusione totale cyber e dati - Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza o qualsiasi approvazione della stessa, la presente Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, reclami, multe, penali, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuite da, derivante da o in connessione con qualsiasi:
  - 1.1 Atto Informatico o Incidente Informatico inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi Atto Informatico o Incidente Informatico; o
  - 1.2 Perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati;indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.

### **ART. 2.3 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**

L'Assicurazione è prestata nella forma "*Claims Made*" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data successiva al 25/09/2007.

### **ART. 2.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE - SCOPERTO**

La garanzia prestata dalla presente polizza vale per i Sinistri che si verifichino in tutto il mondo, con l'esclusione dei sinistri avvenuti negli Stati Uniti d'America, suoi territori, sue dipendenze o sulla base della

legge o giurisdizione statunitense.

Sono comunque esclusi i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages).

#### **ART.2.5 – QUALIFICA DI TERZO**

Agli effetti della presente polizza ogni soggetto persona fisica o giuridica sono considerati Terzi.

Non sono considerate terzi i dipendenti, il Legale Rappresentante e qualsiasi amministratore dell'Ente Contraente. Tuttavia, qualora questi fruiscano delle prestazioni o i servizi erogati dall'Assicurato, sono considerati Terzi.

---

***SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA***

## SEZIONE 3 – NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

A parziale deroga dell'art. 1913 C.C., in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o al Broker al quale è assegnata la polizza entro 30 giorni di calendario da quando l'ufficio preposto del Contraente ne ha avuto conoscenza, rimettendole al più presto un dettagliato rapporto scritto.

### ART. 3.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Il Contraente e la Società individueranno di comune accordo un pool di legali fra quelli fiduciari della Società fra i quali l'assicurato potrà scegliere il legale cui affidare la difesa.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

---

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA**

**SEZIONE 4 – MASSIMALI – FRANCHIGIE – SCOPERTI - PREMIO LORDO ANNUO****ART. 4.1 MASSIMALI**

Premesso che in nessun caso la Società, risarcirà per anno assicurativo un importo complessivo, per più sinistri, superiore a € 2.000.000,00, questa presta l'assicurazione RC Prodotti fino alla concorrenza dei seguenti importi:

Massimale per sinistro:	€ 2.000.000,00
Con il limite di:	
Danni da Incendio:	€ 100.000,00
Inquinamento accidentale:	€ 100.000,00
Interruzione o sospensione attività:	€ 100.000,00

**ART. 4.2 – FRANCHIGIA FRONTALE E SCOPERTI**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia frontale di € 5.000,00 per sinistro.

Inoltre, sono previsti:

Danni da Incendio:	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Inquinamento accidentale:	Scoperto 10% minimo € 10.000,00
Interruzione o sospensione attività:	Scoperto 10% minimo € 10.000,00

**ART. 4.3 - PREMIO LORDO ANNUO**

Il premio lordo annuo anticipato viene calcolato applicando il tasso lordo annuo al preventivo del fatturato relativo all'attività descritta in polizza.

Fatturato preventivato	Tasso lordo annuo	Premio lordo annuo
€ ____000.000,00	.....%°	€.....

**PREMIO LORDO ALLA FIRMA**

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

**PREMIO ANNUO LORDO RATE SUCCESSIVE**

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

La Società

Il Contraente